

Codice A1814A

D.D. 26 aprile 2017, n. 1192

**Autorizzazione idraulica e concessione per il taglio delle piante nelle sponde demaniali ed all'interno dell'alveo del Torrente Orba nei Comuni di Ovada (AL), Rocca Grimalda (AL), Silvano d'Orba (AL) e Capriata d'Orba (AL). Richiedente: Cavanna Legno S.r.l.**

La Ditta Cavanna Legno S.r.l., con sede in Piazza della Vittoria n°14/7 nel Comune di Genova (GE), P.IVA n° 01395700998, ha presentato istanza (nota ns. prot. n°50149 del 23/11/2016) per il rilascio di nuova concessione breve per il taglio delle piante nelle sponde demaniali ed all'interno dell'alveo del Torrente Orba nei Comuni di Ovada (AL), Rocca Grimalda (AL), Silvano d'Orba (AL) e Capriata d'Orba (AL) a completamento dell'intervento già autorizzato con D.D. 560/A1805 del 09/03/2015, provvedimento ad oggi scaduto.

All'istanza sono allegati gli elaborati predisposti dal Dott. Agr. Carlo BIDONE costituiti da: "Elenco aree oggetto di intervento 2016/17 e superfici" e dalla Tav 3 "Individuazione interventi su foto aerea e indicazione delle fasce fluviali".

Con la Nota prot. n°51673/A1814A del 30/11/2016 ed ulteriore specifica (Nota prot. n°55749/A1814A del 21/12/2016) il Settore Tecnico Regionale AL\_AT ha richiesto alla AIPO il parere idraulico per i tratti di propria competenza.

Con Nota ns. prot. n°111 del 02/01/2017 l'AIPO ha confermato l'autorizzazione idraulica rilasciata il 30/10/2014 prot. 31147/2014 con le relative prescrizioni ivi contenute.

L'intervento selvicolturale, autorizzato ai sensi dell'art.6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e s.m.i., dal Settore Foreste – Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Regione Piemonte, con D.D. n°2922/DB1424 del 24/10/2014 ha validità di 3 anni e pertanto ancora valido.

Il 9/02/2017, si è effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici incaricati dal richiedente, al fine di verificare lo stato dei luoghi dal quale è emersa la non corretta individuazione, nella Tav n°3 allegata all'istanza, delle aree già oggetto d'intervento; nelle aree già interessate dai lavori si è riscontrato la presenza di materiale proveniente dal taglio della vegetazione e derivante dalle lavorazioni (legname e ramaglie) che, ai sensi del punto 6) della Determina di concessione breve ad oggi scaduta, doveva essere rimosso; inoltre il taglio di numerosi soggetti è stato effettuato troppo in alto rispetto al colletto e quindi ad una altezza non corretta.

La Ditta Cavanna Legno S.r.l., con Nota ns. prot. n° 15621 del 30/03/2017, ha presentato una nuova Tav. 3 "Individuazione interventi su base BDTRE 2017 e su foto aerea con indicazione di quelli eseguiti", a firma del Dott. Agr. Carlo BIDONE.

Dall'istruttoria esperita risulta necessario intervenire nelle aree nella Tav 3 (aggiornata) esclusivamente in quelle identificate quali "Aree già sottoposte ad intervento selvicolturale" per recepire le prescrizioni sottoriportate:

- il materiale di risulta derivante dalle lavorazioni (legname e ramaglie) dovrà essere rimosso dall'alveo con l'obbligo di ripulire le pertinenze demaniali già interessate dai lavori;
- dovrà essere effettuata la regolarizzazione della sezione del taglio e la riceppatura dei fusti tagliati troppo in alto praticando il taglio il più basso possibile senza lacerare la corteccia; la superficie dovrà essere inclinata o convessa in maniera tale da evitare il ristagno dell'acqua.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto l'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. n° 5 del 04/05/2012;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il nulla-osta idraulico dell'AIPO – Ufficio Operativo Alessandria (prot. n. 31147 del 30/10/2014);
- vista la D.D. n°2922/DB1424 del 24/10/2014 di autorizzazione ai sensi dell'art.6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e s.m.i.

*determina*

di autorizzare ai fini idraulici, la Ditta Cavanna Legno S.r.l., con sede in Piazza della Vittoria n°14/7 nel Comune di Genova (GE), a completare l'intervento esclusivamente nelle aree identificate nella Tav 3 (aggiornata) quali "Aree già sottoposte ad intervento selvicolturale", che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta idraulico dell'AIPO (prot. n. 31147 del 30/10/2014) e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'intervento di completamento deve essere realizzato unicamente nelle "Aree già sottoposte ad intervento selvicolturale" di cui alla TAV n°3 (aggiornata) nel rispetto delle prescrizioni riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- 3) è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica;
- 4) al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di accesso e di transito nell'alveo e ripristinato lo stato dei luoghi;
- 5) la presente autorizzazione riguarda le sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
- 6) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 7) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 8) la presente autorizzazione ha validità di mesi 2 (due) a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 (in particolare artt. N. 37 e 37 bis);
- 9) l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate costituisce violazione delle norme dettate dal capo VII Polizia delle acque pubbliche del R.D. 25/7/1904 n.523 "*Testo unico delle disposizioni di*

*legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"* il quale prevede la comminatoria di sanzioni di carattere amministrativo, salve le ipotesi riconducibili alla violazione di leggi penali;

10) è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla l.r. 4/2009;

11) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale AL\_AT, l'inizio e l'ultimazione dell'intervento, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

12) Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Mauro FORNO